



N. 17 - giugno 2010

Il decreto-legge sugli enti lirici Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali (A.S. n. 2150-B)

Il disegno di legge **A.S. n. 2150-B**, d'iniziativa governativa, dispone la conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali. Esso torna all'esame del Senato - che lo aveva approvato in prima lettura con modificazioni - dopo che la Camera vi ha apportato ulteriori modificazioni.

Il citato decreto-legge è stato pubblicato nella G.U. n. 100 del 30 aprile 2010, e, in pari data, presentato al Senato per la conversione; scadrà pertanto il 29 giugno 2010.

Il decreto-legge si componeva, all'atto della sua presentazione al Senato, di 9 articoli; tra le materie trattate il riassetto del settore delle fondazioni lirico-sinfoniche, i contributi allo spettacolo dal vivo, l'età pensionabile dei danzatori, Cinecittà Luce SpA, il registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e audiovisive, l'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (nuovo IMAIE), disposizioni sui lavoratori extracomunitari nel settore dello spettacolo e sui cosiddetti servizi aggiuntivi nei luoghi della cultura.

Durante l'esame, in prima lettura, al Senato (**A.S. 2150**), è stato **soppresso l'art. 5** (relativo alla ridefinizione di funzioni e compiti di Cinecittà Luce Spa) ed è stato **sostituito l'art. 4** (sopprimendo i periodi relativi alla rideterminazione dei criteri per l'erogazione dei contributi allo spettacolo dal vivo e le modalità per la loro liquidazione e anticipazione), al fine di consentire alle due Camere di proseguire il lavoro intrapreso, rispettivamente, in materia di promozione e valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive (A.S. 87 e abb.) e di spettacolo dal vivo (A.C. 136 e abb.). Inoltre, è stato **aggiunto l'art. 7-bis**, che dichiara festa na-

zionale il 17 marzo 2011, ricorrenza del 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Ai restanti articoli, il Senato ha apportato numerose modifiche.

Alla Camera (ove il testo licenziato dal Senato è diventato **I'A.C. 3552**), la VII Commissione non ha apportato modifiche al testo trasmesso dal Senato, mentre l'Assemblea ha approvato ulteriori modificazioni; di seguito viene sinteticamente illustrato il contenuto del testo che giunge alla terza lettura, evidenziando in neretto le modifiche approvate dall'altro ramo del Parlamento.

Gli articoli 1, 2 e 3 riguardano le fondazioni lirico-sinfoniche¹.

La relazione illustrativa all'originario disegno di legge di conversione (A.S. 2150) evidenzia che l'urgenza dell'intervento nasce dalla profonda crisi del settore e tiene conto delle istanze formulate anche dall'Associazione nazionale delle fondazioni lirico-sinfoniche (ANFOLS). Esso è finalizzato a razionalizzare le spese degli enti lirici e nel contempo implementare, oltre alla produttività del settore, i livelli di qualità delle produzioni offerte.

In particolare, **l'art. 1, modificato dalla Camera**, dispone l'intervento di uno o più regolamenti di delegificazione al fine di revisionare l'assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche. I regolamenti devono essere emanati entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, previo pa-

¹ Di cui al d.lgs. 367/1996 e alla L. 310/2003. Si tratta di: Teatro Comunale di Bologna, Teatro Comunale di Firenze, Teatro Comunale dell'Opera di Genova, Teatro alla Scala di Milano, Teatro San Carlo di Napoli, Teatro Massimo di Palermo, Teatro dell'Opera di Roma, Teatro Regio di Torino, Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Trieste, Teatro La Fenice di Venezia, Arena di Verona, Accademia di S. Cecilia, Teatro Lirico di Cagliari, Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari.

rere della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti. I pareri devono essere espressi entro 60 giorni dalla ricezione, decorsi i quali i regolamenti possono essere emanati.

Tra i criteri indicati per la revisione dell'organizzazione e del funzionamento vi sono: tutela e valorizzazione professionale dei lavoratori; efficienza; corretta gestione; economicità; imprenditorialità; controllo e vigilanza sulla gestione economico-finanziaria; incentivazione del miglioramento dei risultati gestionali attraverso la rideterminazione dei criteri di ripartizione del contributo statale e destinazione di una quota crescente di quest'ultimo in base alla qualità della produzione; incentivazione della contribuzione da parte degli enti locali; eventuale previsione di forme organizzative speciali per alcune fondazioni; valorizzazione dei grandi teatri d'opera; valorizzazione delle finalità e del carattere sociale delle fondazioni e del loro ruolo educativo verso i giovani; disciplina organica del sistema di contrattazione collettiva. Lo statuto sarà approvato dal MIBAC, di concerto con il MEF.

Durante l'esame alla Camera, **al comma 1 è stata modificata la lettera a) ed è stata inserita la lettera a-bis**), che reca tra i criteri a cui i regolamenti dovranno attenersi anche quello relativo **al miglioramento e alla responsabilizzazione della gestione attraverso l'individuazione di indirizzi imprenditoriali e di criteri, da recepire negli statuti delle fondazioni, volti alla designazione di figure manageriali di comprovata e specifica esperienza alle quali compete di indicare il direttore artistico e che rispondono del proprio operato sotto il controllo di un collegio dei revisori presieduto da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e composto da altri due membri, di cui almeno uno magistrato della Corte dei conti.**

Sempre al comma 1:

la **lettera c) è stata modificata**, disponendo la previsione del controllo e della vigilanza sulla gestione economico-finanziaria della fondazione, **in ordine alla quale è attribuita totale responsabilità al sovrintendente e al consiglio di amministrazione circa il rispetto dei vincoli e dell'equilibrio di bilancio;**

la **lettera c-bis**), introdotta dal Senato, che stabiliva la previsione di parametri atti a stabilire tetti massimi di spesa per i *cachet* e loro equiparazione alla media europea, **è stata soppressa;**

dopo la lettera *f*) **è stata inserita la lettera f-bis**), che prevede **l'individuazione delle modalità con cui le regioni concorrono all'attuazione dei**

principi fondamentali in materia di spettacolo dal vivo secondo i criteri di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità ed efficacia, nell'ambito delle competenze istituzionali previste dal titolo V della parte seconda della Costituzione.

L'art. 2, modificato dalla Camera con la soppressione della prima parte del primo periodo, indica un'apposita procedura di contrattazione collettiva. Il testo approvato dal Senato stabiliva che il CCNL fosse sottoscritto, per la parte datoriale, da una delegazione individuata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in sede di prima applicazione, e da una delegazione rappresentativa individuata dalle fondazioni, per la disciplina a regime. **La modifica approvata dalla Camera rimette il tutto, per la parte datoriale, a una delegazione rappresentativa individuata dalle fondazioni lirico-sinfoniche.** La delegazione datoriale si avvale dell'ARAN. L'accordo è sottoposto al controllo della Corte dei conti.

L'art. 3, modificato dalla Camera, reca disposizioni in materia di personale dipendente dalle fondazioni. Tra l'altro:

- attribuisce carattere di esclusività al rapporto di lavoro del personale, prevedendo che esso possa svolgere attività di lavoro autonomo nei limiti e con le modalità previste dal CCNL, e secondo i criteri determinati in sede di contratto aziendale, solo previa autorizzazione del sovrintendente. Nelle more della sottoscrizione del CCNL, dal 1° gennaio 2012 (**modifica apportata dalla Camera**; il testo licenziato dal Senato prevedeva il 2011) sono vietate tutte le prestazioni di lavoro autonomo;
- i contratti integrativi aziendali vigenti alla data di entrata in vigore del D.L. possono essere rinnovati solo successivamente alla stipula del nuovo CCNL;
- decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. e fino alla stipula del CCNL, **eventuali trattamenti economici aggiuntivi sono riconosciuti solo in caso di pareggio di bilancio, fatti salvi i diritti acquisiti (modifica approvata dalla Camera**; il testo licenziato dal Senato disponeva che il trattamento economico aggiuntivo fosse ridotto del 25%);
- fatte salve alcune ipotesi, si vietano fino al 31 dicembre 2011 le assunzioni a tempo indeterminato; a decorrere dal 2012 queste ultime sono possibili entro i limiti indicati;

- vengono posti limiti per le assunzioni a tempo determinato, in ordine alle quali, inoltre, si consente il ricorso a tipologie contrattuali flessibili;
- in materia di assunzioni, inoltre, sono dettate specifiche discipline per le fondazioni con particolari requisiti inerenti il bilancio ed appositi indici ad esso connessi, nonché per la fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari;
- si riduce a 45 anni l'età pensionabile per ballerini e tescorei, senza distinzione di sesso. Per due anni dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni, chi ha raggiunto o superato la nuova età pensionabile può esercitare un'opzione per restare in servizio.

L'art. 4 dispone che dal 2010 il MIBAC può liquidare anticipazioni sui contributi ancora da erogare, fino all'80% dell'ultimo contributo assegnato, applicando i criteri e le modalità previsti dai decreti vigenti.

L'art. 6 dispone che il registro pubblico speciale per le opere cinematografiche di cui all'art. 103 della L. n. 633 del 1941 comprende anche le opere audiovisive. Entro 6 mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, saranno determinati:

- le caratteristiche del registro;
- le modalità di registrazione delle opere;
- le tariffe relative alla tenuta del registro;
- la tipologia e i requisiti formali degli atti soggetti a trascrizione.

Conseguentemente, si dispongono alcune abrogazioni e si stabilisce che fino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri rimangono in vigore gli articoli 12, 13 e 14 del R.D.L. 1061 del 1938 (che, a tal fine, sono inseriti nell'allegato 1 del d.lgs. 179/2009).

L'art. 7 dispone la costituzione di un nuovo Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (nuovo IMAIE). L'Istituto:

- è costituito direttamente dagli artisti interpreti esecutori, assistiti dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, firmatarie dei contratti collettivi nazionali, nonché dalle associazioni di artisti interpreti esecutori che abbiano come propri iscritti almeno 200 artisti interpreti esecutori professionisti: Lo statuto del nuovo IMAIE riconosce ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali un ruolo consultivo;
- è un'associazione con personalità giuridica di diritto privato;
- opera sotto la vigilanza congiunta del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Pre-

sidenza del Consiglio, del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. A tali soggetti compete, tra l'altro, l'approvazione dello statuto e il riordino, con decreto, della disciplina dei diritti connessi².

Per quanto concerne il collegio dei revisori, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali compete la nomina del presidente, mentre il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero dell'economia e delle finanze nominano, ciascuno, un membro.

A decorrere dal 14 luglio 2009 – data della messa in liquidazione di IMAIE – sono considerati trasferiti al nuovo IMAIE compiti e funzioni del vecchio Istituto e, in particolare, il compito di incassare e ripartire i compensi fra gli artisti interpreti esecutori. Si dispone, inoltre, il trasferimento al nuovo IMAIE, a decorrere dalla data di costituzione, del personale di IMAIE in liquidazione, nonché, al termine della procedura di liquidazione, dell'eventuale residuo attivo e dei crediti maturati. Infine, sono individuate nuove modalità per la pubblicazione dell'elenco degli aventi diritto.

L'art. 7-bis, introdotto dal Senato, dichiara festa nazionale il 17 marzo 2011, ricorrenza del 150° anniversario dell'Unità d'Italia. La Presidenza del Consiglio dei Ministri sostiene le iniziative culturali compatibili con il programma delle manifestazioni direttamente connesse alla ricorrenza della festa nazionale, sulla base degli indirizzi del Comitato dei Ministri "150 anni dell'Unità d'Italia" e sentito il Comitato dei garanti.

L'art. 8, modificato dalla Camera, dispone l'abrogazione di varie disposizioni, delle quali alcune connesse con le disposizioni recate dagli articoli precedenti. **La Camera ha soppresso il comma 1**, che abrogava la legge n. 800 del 1967, in materia di enti lirici e attività musicali, ad eccezione di alcuni articoli specificamente indicati.

Il **comma 2**, intervenendo sull'art. 27, c. 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, elimina il coinvolgimento del Ministero per i beni e le attività culturali ai fini dell'autorizzazione per gli ingressi fuori quota dei lavoratori dello spettacolo.

Il **comma 3, lett. a), b), e c)**, procede all'abrogazione di alcune disposizioni che consentono l'erogazione di un anticipo, fino all'80 per cento dell'importo totale, sulle sovvenzioni statali a te-

² Per "diritti connessi" al diritto d'autore si intendono i diritti riconosciuti non direttamente all'autore, ma ad altri soggetti comunque collegati o affini (indicati nel Titolo II della legge n. 633/1941).

atri di tradizione ed istituzioni concertistico-orchestrali, ovvero ad attività musicali.

La **lettera d)** reca l'abrogazione dell'articolo 2, c. 392, della L. finanziaria 2008 (L. 244/2007), che reca disposizioni in materia di *turn-over* nelle fondazioni lirico-sinfoniche per gli anni 2008, 2009 e 2010. L'abrogazione è connessa alla nuova disciplina delle assunzioni recata dall'art. 3 del D.L.

La **lettera e)** dispone l'abrogazione dell'art. 14 del D.L. n. 159/2007 che ha innovato la disciplina dei c.d. "servizi aggiuntivi", ovvero servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico negli istituti e luoghi di cultura, prevedendone l'affidamento in forma integrata.

Con la lett. **e-bis)** si abroga il c. 3 dell'art. 4 della L. 93/1992, relativo alle nomine dei membri del collegio dei revisori dell'IMAIE. L'abrogazione discende dalla riorganizzazione dell'ente.

La lett. **e-ter)** sopprime il secondo periodo del c. 1 dell'art. 15 del d.lgs. 367/1996, che dispone che gli immobili eventualmente compresi in donazioni, eredità, legati, devono essere venduti, salvo che vengano direttamente destinati all'esercizio dell'attività della fondazione, entro 2 anni dall'acquisizione.

a cura di Annarita Sanso'

L'ultima nota breve:

Lo schema di decreto legislativo sul mercato del gas naturale
(Atto del Governo n. 213)
(n. 16 - giugno 2010)

nota breve

sintesi di argomenti di attualità del Servizio Studi del Senato

Gli arretrati possono essere richiesti all'Archivio Legislativo tel 06 67062610
ArchivioLegislativo@senato.it
I testi sono disponibili alla pagina:
<http://www.senato.it> – leggi e documenti – dossier di documentazione. Servizio studi – note brevi

progetto grafico the washing machine

www.senato.it